

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **La detrazione Iva abbreviata impatta sul regime per cassa**

di Alessandro Bonuzzi

Tra le novità introdotte dal D.L. 50/2017 – la cd. **Manovra correttiva** - quella che desta maggiori perplessità, se non altro per la *ratio* sottostante, è la modifica al **termine** utile per l'**esercizio** del **diritto** alla **detrazione** dell'Iva.

Dallo scorso 24 aprile – data di entrata in vigore del decreto - l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta può avvenire, al più tardi, **entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto in questione è sorto**.

In pratica, il periodo utile per il recupero dell'Iva è stato **ridotto** di ben **due anni**, atteso che, in base alla regola precedente, la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui era maturato il relativo diritto.

Peraltro, come se questa restrizione non fosse già di per sé sufficientemente penalizzante, la novella normativa non contiene alcuna **disposizione transitoria** per le operazioni effettuate lo scorso anno, con la conseguenza che l'Iva degli acquisti 2016 non detratta entro il 28 febbraio 2017 – termine di presentazione della dichiarazione Iva 2017 –, o comunque **entro l'entrata in vigore** della **Manovra** correttiva, dovrebbe, seguendo alla **lettera** il *tranciante* disposto legislativo, essere considerata **perduta**.

In attesa di sviluppi sulla questione, si spera già in sede di conversione del decreto, a ben vedere, la riduzione del termine per l'esercizio della detrazione Iva potrebbe impattare anche sotto il profilo dell'**imposizione diretta** per le imprese che adottano il nuovo **regime per cassa**.

Il riferimento è ai soggetti che, ai fini contabili, hanno scelto di utilizzare i **registri Iva** anche ai fini dell'Irpef, “liberandosi” dell'obbligo di annotarvi gli incassi e pagamenti. Si ricorda, infatti, che per queste imprese opera una **presunzione assoluta** secondo cui:

- i **costi** si considerano **pagati** - quindi deducibili - al momento della **registrazione** del documento contabile e
- i **ricavi** si considerano **incassati** - quindi imponibili - al momento della **registrazione** delle fatture di vendita.

In entrambi i casi, ai fini della concorrenza del componente al reddito, non rileva il momento in cui si verifica l'**effettivo movimento finanziario**.

È evidente che, se prima della modifica del termine per la detrazione dell'Iva l'impresa godeva di un'ampia **discrezione** sotto il profilo temporale nell'**imputazione** dei **costi**, oggi non è più così.

Infatti, anche osservando le indicazioni fornite dalla [circolare AdE 11/E/2017](#), ben si poteva dedurre un costo "di competenza" e fatturato nel 2017 **dopo due anni dall'operazione**, registrando il documento entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, **senza perdere l'Iva assolta all'acquisto**.

Con la nuova regola introdotta dalla Manovra correttiva, invece, la deduzione del costo di fatto può essere **rimandata** al massimo all'**anno successivo** rispetto a quello in cui l'operazione si considera effettuata agli effetti dell'Iva: ciò in quanto solo così facendo verrebbe **preservata** la detrazione dell'imposta.

Ad esempio, un'impresa in regime per cassa che

- ha **optato** per tenere i soli registri Iva anche ai fini del calcolo del reddito Irpef e
- **acquista** un bene nel 2017 puntualmente fatturato,

può sì decidere liberamente di rimandare la **deduzione** del costo ma al massimo al prossimo anno, dovendo **registrare** la fattura di acquisto, al più tardi, entro il **30 aprile 2018** (termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2017) per non perdere il diritto a detrarsi l'Iva pagata al fornitore. Difatti, in caso di registrazione in data successiva, fermo restando la deducibilità del costo ai fini Irpef, verrebbe meno la detraibilità dell'Iva.

Atteso che la soluzione del rimando del costo può essere utile per l'impresa che vuole evitare l'emersione di una **perdita non riportabile**, la novità recata dal decreto correttivo rappresenta un fattore da considerare in futuro anche per **valutare**, nel caso concreto, la **convenienza** del regime per cassa o, in caso di adozione dello stesso, dell'opzione per l'utilizzo dei soli registri Iva ai fini Irpef.

Seminario di specializzazione

## L'INQUADRAMENTO "DEFINITIVO" DEL REGIME DI CASSA E LE NOVITÀ DELLA MANOVRA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)